

Foglio Informativo Finanziamento Chirografario “Nuova Sabatini”

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Chirografario a Medio Lungo Termine, assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96) - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche “Banca”), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60 e capogruppo del gruppo bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA di Gruppo 16868201001, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it, Tel: 06 47911.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e cognome/Ragionesociale _____

Qualifica _____

Sede (indirizzo) _____ telefono _____

E-mail _____ Iscrizione ad Albo/Elenco _____

Numero delibera Iscrizione _____

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO “NUOVA SABATINI”

È un finanziamento a medio/lungo termine accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Sviluppo Economico (MISE) -ABI- Cassa Depositi e Prestiti spa (CDP) di importo minimo pari a 30.000,00€ e importo massimo pari a 4.000.000,00€. La durata va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60 mesi (incluso il preammortamento di massimo 12 mesi oltre al preammortamento tecnico) con piano di rimborso rateale.

L'impresa rimborsa il finanziamento con il pagamento di rate mensili/trimestrali comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. In caso di preammortamento, per tutta la durata dello stesso, sono dovute rate di soli interessi.

Il finanziamento è dedicato alle Micro, Piccole e Medie Imprese (Ditte individuali, società di persone, società di capitali e società cooperative) con almeno tre bilanci depositati, con sede operativa sul territorio nazionale, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, ovvero nel Registro delle imprese di pesca che:

- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione,

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del regolamento GBER.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Nel caso di Micro e Piccole Imprese con fatturato fino a 10.000.000,00€ con almeno 3 bilanci depositati e per un importo massimo richiedibile fino a 1.000.000€ il finanziamento può essere richiesto on line tramite il portale www.easypmi.mcc.it e senza costi aggiuntivi.

Per importi superiori al 1.000.000€ e per tutte le altre imprese, il finanziamento può essere richiesto contattando la rete commerciale di MCC.

Il finanziamento viene concesso a insindacabile giudizio della Banca.

Si informa che per procedere alla valutazione della domanda di finanziamento dovranno essere forniti anche i preventivi di spesa che giustificano l'investimento.

Per il finanziamento la Banca richiederà l'acquisizione della Garanzia del Fondo di Garanzia PMI, ai sensi della Legge 662/1996, attualmente gestito in RTI da Mediocredito Centrale S.p.A. quale Mandataria.

La stipula del finanziamento è subordinata:

- all'acquisizione della delibera del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'agevolazione "Beni Strumentali";
- all'acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia PMI

Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Beni ammissibili

Il Finanziamento è destinato esclusivamente a finanziare l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di *hardware*, *software* e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del Codice civile, come declassati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità) e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque situate nel territorio nazionale.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento. È ammissibile l'acquisto, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati incluse le opere murarie, e "immobilizzazioni in corso e acconti";

- per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.
- relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso acconti".

I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e mantenuti nell'unità produttiva per almeno tre anni.

Tutti i beni (materiali ed immateriali) acquistati devono essere nuovi di fabbrica è esclusa la mera sostituzione di componenti o parte di macchinari.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- o autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;

o correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso all'agevolazione e conclusi entro la durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.

Il finanziamento è erogato attraverso provvista della Banca stessa (possibilità introdotta dall'art. 8, co. 1, del d.l. 24.1.2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33).

Con la **Circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 6 dicembre 2022** sono state definite le istruzioni necessarie per le domande che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. La Circolare prevede che la domanda sia presentata in via esclusivamente telematica pena l'improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura collegandosi all'indirizzo internet <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all'istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche (nello specifico, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto – CUP", reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013" da riportare in maniera separata nelle medesime fatture). Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all'invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca a cui si richiede il finanziamento.

La circolare definisce inoltre, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

Per quanto riguarda il Finanziamento "Beni Strumentali (Nuova Sabatini)" per il Sostegno alla capitalizzazione delle PMI – D.M. 19 gennaio 2024, n. 43: l'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento e il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 43 del 19 gennaio 2024 (c.d. "decreto Capitalizzazione"), recante il "Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) che intendono realizzare un programma di investimento", definisce le specifiche modalità di incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento del contributo concesso alle imprese ai sensi della "Nuova Sabatini", prevedendo, per tale casistica, una nuova misura e nuove risorse al fine di sostenere la capitalizzazione delle predette imprese.

Possono beneficiare delle agevolazioni per il sostegno alla capitalizzazione, le PMI che oltre ai requisiti previsti ai paragrafi che precedono siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o i soci, persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale);
- sono impegnate in un processo di capitalizzazione nei termini di cui articolo 5 del decreto Capitalizzazione.

Non possono beneficiare delle agevolazioni le PMI nei confronti delle quali sia stata verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.

Le modalità per poter accedere ai contributi, i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze, nonché gli schemi di domanda di agevolazione con l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare, sono stati definiti con provvedimento n. 1115 della Direzione generale per gli incentivi del Ministero pubblicato, sul sito dello stesso Ministero

(www.mimit.gov.it), il 22 luglio 2024, che integra e modifica - per gli aspetti relativi al sostegno alla capitalizzazione delle PMI - la precedente Circolare Direttoriale sulla misura.

Le disposizioni di cui sopra si applicheranno alle domande presentate dalle imprese impegnate in processi di capitalizzazione a partire dal 1° ottobre 2024.

Maggiori informazioni sulle imprese ammesse al finanziamento e gli investimenti ammissibili sono riportati nella sezione **"ASPETTI CONNESSI ALL'INTERVENTO AGEVOLATIVO"**; per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al sito <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini>

Rischi specifici: decadenza dell'agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la Banca avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento.

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso fisso

Rimane fisso, per tutta la durata del finanziamento, sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO FISSO

Importo	Durata (anni)	Parametro del	31/03/2025	Spread	Tan	TAEG
€ 100.000,00	2	IRS 2 ANNI	2,189%	3,9%	6,089%	9,33%
€ 100.000,00	5	IRS 5 ANNI	2,399%	3,9%	6,299%	7,84%

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE

Importo	Durata (anni)	Parametro del	31/03/2025	Spread	Tan	TAEG
€ 100.000,00	2	EURIBOR 1	2,344%	3,9%	6,244%	9,6%
€ 100.000,00	5	MESE		3,9%	6,244%	7,88%

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata, imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente. Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

	VOCI	COSTI
	Importo minimo/massimo finanziabile	30.000€ /4.000.000€ fino al 100% degli investimenti ammissibili
	Durata	24/36/48/60 mesi, incluso eventuale periodo di preammortamento (con stessa periodicità della rata del periodo di ammortamento) della durata massima di 12 mesi; in tale caso, la durata totale è comprensiva del preammortamento ordinario (oltre il preammortamento tecnico)
TASSI	Parametro di riferimento (per finanziamenti a tasso fisso)	EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato alle ore 11 CET, sul circuito Reuters alla pagina ICESWAP2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula. Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento sia negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.

	Parametro di indicizzazione (per finanziamenti a tasso variabile)		Euribor 1/3 mesi così determinato: (a) per tasso Euribor si intende denominato “Euro Interbank Offered Rate” o “Euribor” amministrato dallo <i>European Money Markets Institute</i> (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito <i>Thomson Reuters</i> (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano <i>Il Sole 24 Ore</i> o sui principali quotidiani nazionali. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici); (b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi (c) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.
	Spread Massimo		3,90%
	Tasso di interesse nominale annuo		Pari alla somma tra Parametro di riferimento e Spread
	Tasso di interesse di preammortamento		Pari al Tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento
	Tasso di mora		Sul tasso fisso: massimo tra tasso annuo nominale applicato e tasso ricalcolato aggiornando il parametro alla data di inizio del periodo di mora e successivamente aggiornato con periodicità pari a quella della rata di ammortamento, maggiorato di 2 punti percentuali. Sul tasso variabile: tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali.
	Modalità di calcolo interessi		Per finanziamento a tasso fisso: anno commerciale su anno commerciale (360/360). Per finanziamenti a tasso variabile: giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360)
SPESE	Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto	Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula)	2,50% dell'importo finanziato (minimo 300€)
		Spese notarili di identificazione	I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio
		Costi in caso di ritardo nel Pagamento	Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca.

		Spese incasso rata/ invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su c/c bancario	5,00€
		Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti)	Spese produzione e invio certificazione interessi: 1,00€
			Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: 1,00€
			Spese invio comunicazioni periodiche: gratuite
			Spese per sollecito pagamento: 5,00€ per ogni sollecito
			Altre comunicazioni: 1,00€ per ogni invio
	Altre spese da sostenere	Imposta sostitutiva	0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es. imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento.
		Costo della Garanzia Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96)	Come da normativa vigente
	Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie	Spese per duplicato contratto	5,00€ per ogni duplicato
		Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati	10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione
		Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti	15,00€ per ogni dichiarazione
		Spese per produzione certificato di bilancio	60,00€
		Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere	5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione
		Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate	150,00€
		Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto)	0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€
		Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine)	3,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso fisso e 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge)
		Commissione di rinegoziazione	1,00% del debito residuo

		Nel caso in cui il Cliente sia una MicroImpresa e sia avvalso della facoltà di surrogazione prevista dalla normativa vigente, la rinegoziazione è senza spese
	Commissione rinuncia finanziamento deliberato	Nessuna
	Tipo di ammortamento	Francese (con quota capitale crescente)
	Tipologia di rata	Rata costante (finanziamento a tasso fisso) Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse (finanziamento a tasso variabile)
	Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data Rilevazione	IRS 2 ANNI	IRS 4 ANNI	IRS 5 ANNI	EURIBOR 1M/360	EURIBOR 3M/360
30/12/2024	2,214%	2,254%	2,281%	2,867%	2,678%
31/01/2025	2,368%	2,389%	2,404%	2,729%	2,606%
28/02/2025	2,182%	2,221%	2,247%	2,526%	2,485%
31/03/2025	2,189%	2,332%	2,399%	2,344%	2,328%

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento	Durata del finanziamento (anni)	TAN	Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale
Tasso fisso	2	6,089%	4.441,08
	5	6,299%	1.952,22
Tasso variabile	2	6,244%	4.448,06
	5	6,244%	1.949,64

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

"Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR")

La Banca, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 (c.d. "Regolamento BMR", Benchmarks Regulation) e successive modifiche e/o integrazioni, ha adottato un "Piano di variazione o cessazione degli indici di riferimento" (Piano "BMR"), nel quale sono definite le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Il piano indica uno o più indici di riferimento alternativi a cui la Banca può ricorrere per la sostituzione degli indici di riferimento per i quali sia sospesa la fornitura, indicando i motivi per i quali tali indici sostitutivi sarebbero alternative valide. Il piano viene costantemente aggiornato rispetto all'evoluzione degli indici di riferimento ed è applicato nelle relazioni contrattuali con la clientela in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione dei relativi contratti finanziari, nel caso in cui questi ultimi non prevedano, ab origine, un indice di riferimento alternativo. Il piano "BMR", costantemente aggiornato, è pubblicato sul sito internet della Banca al percorso <https://www.mcc.it/documenti-per-la-trasparenza/>.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 118-bis "Variazione sostanziale o cessazione di un indice di riferimento" del TUB, qualora si verificasse la variazione sostanziale o la cessazione dell'indice di riferimento la Banca comunicherà al cliente, entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole, le modifiche o l'indice sostitutivo individuato ai sensi del Piano di Sostituzione periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet della Banca, salvo che la normativa vigente o l'Autorità di Vigilanza non dispongano diversamente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ipotesi di cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento: (i) le modifiche sostanziali alla metodologia, alle formule o alle altre modalità di determinazione dell'Indice di Riferimento o che lo stesso non sia più rappresentativo del mercato

sottostante; oppure (ii) l'amministratore dell'Indice di Riferimento (l'"Amministratore") annunci pubblicamente di aver cessato definitivamente (o per un periodo indeterminato) o che cesserà definitivamente (o per un periodo indeterminato) di fornire l'Indice di Riferimento o che lo stesso non possa essere utilizzato e, alla relativa data, non vi sia un sostituto Amministratore che continui a fornire l'Indice di Riferimento predetto. La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al

GARANZIE

tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

FONDO DI GARANZIA

La stipula del finanziamento è subordinata all'intervento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005. La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

ALTRE GARANZIE PERSONALI

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie:

Fideiussione Specifica

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito nel contratto stesso, per l'adempimento delle obbligazioni di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, con il rilascio della fideiussione specifica il fideiussore garantisce alla Banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da determinata operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la Banca dall'impresa finanziata (debitore principale).

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con l'impresa finanziata (debitore principale) al pagamento del debito e la Banca potrà rivolgersi per il pagamento del proprio credito indifferente all'impresa finanziata o al fideiussore senza necessità di una preventiva escussione del primo. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

La fideiussione può essere rilasciata sia da persona fisica che giuridica.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche spese o commissioni a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini e alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

Il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione creditizia dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITA' E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

- a) mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice;
- b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
- d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) nel caso di insolvenza;
- f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;
- h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;
- l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;
- m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;
- n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;
- o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;
- p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo

creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziari (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario;

q) si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o (ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere;

r) revoca totale o parziale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del contributo di cui all'art. 6 del decreto 27 novembre 2013 del Ministro dello Sviluppo Economico.

In tali casi la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito. Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

La facoltà di surrogazione di cui sopra è consentita solo qualora l'impresa appartenga alla categoria "MicroImprese" come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - così come riportato nei Fogli Informativi potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni, o nel diverso tempo massimo previsto dalla normativa applicabile, dal ricevimento del reclamo stesso. Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso.

Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro.

ASPETTI CONNESSI ALL'INTERVENTO AGEVOLATIVO

1. Imprese ammesse al finanziamento

L'impresa deve avere la caratteristica di PMI secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361CE¹ della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento GBER, nonché secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.238 del 12 ottobre 2005, al momento della data di stipula del contratto di finanziamento.

Nel caso in cui successivamente l'azienda dovesse perdere il suddetto requisito (per crescita di fatturato/attivo/dipendenti, per fusione in altre aziende, ecc.) detta perdita non rileva ai fini della valida permanenza del finanziamento, e ai fini della concessione del finanziamento.

2. Imprese escluse al finanziamento

Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori non ammessi:

- attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);

3. Ulteriori requisiti per l'ammissibilità

Possono beneficiare dell'agevolazione le **micro, piccole e medie imprese (PMI)** che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- sono residenti in un Paese estero (sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea) purché provvedano all'apertura di una unità locale in Italia. In questo caso, il possesso dell'unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca dell'agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

4. Beni oggetto dell'Agevolazione

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento. È ammissibile l'acquisto, di beni strumentali che, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Tutti i beni (materiali ed immateriali) acquistati devono essere nuovi di fabbrica è esclusa la mera sostituzione di componenti o parte di macchinari. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso all'agevolazione e conclusi entro la durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati incluse le opere murarie, e "immobilizzazioni in corso e acconti"; - per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti; - relative a commesse interne; - relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati; - di funzionamento; - relative a imposte, tasse e scorte; - relative al contratto di finanziamento. - relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso acconti". I beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e mantenuti nell'unità produttiva per almeno tre anni.

5. Obblighi di mantenimento del bene

Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

¹ La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

6. Finalità del finanziamento

Il Finanziamento deve essere destinato esclusivamente alle finalità ed al programma di investimenti come dichiarato nel Modulo di domanda e previsti nel contratto di finanziamento. Non sono ammessi al finanziamento i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a € 516,46 (cinque centosedici /46), al netto dell'IVA.

7. Ulteriori informazioni

Ai fini dell'accesso al finanziamento e alle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa, le imprese sono tenute a presentare:

a) domanda in via esclusivamente telematica (come indicato dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 del Ministero dell'Imprese ed el Made Italy, pena l'improcedibilità della stessa, attraverso la procedura disponibile nella sezione "Compilazione domanda di agevolazione" della piattaforma informatica dedicata alla misura collegandosi all'indirizzo internet <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>.

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto – CUP associato all'istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche (nello specifico, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono riportare nell'apposito campo il "Codice Unico di Progetto – CUP", reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento "art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013" da riportare in maniera separata nelle medesime fatture). Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all'invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC della banca a cui si richiede il finanziamento;

b) nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro (ossia nel caso di finanziamento superiore a 1.900.000,00 euro) la/e dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia relative ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo;

c) copia dell'atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa;

d) nel caso in cui l'impresa sia associate / collegata, il prospetto recante i dati per il calcolo dimensionale dell'impresa (ai sensi del d.m. 18.4.2005).

È fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Il finanziamento sarà realizzato utilizzando provvista banca e sarà subordinata al riconoscimento dell'agevolazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ("contributo"). Pertanto, ove anche le istruttorie della banca fossero state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento secondo le previsioni delle convenzioni stipulate tra il Ministero delle Imprese e del Made Italy, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e CDP S.p.A. del contributo da parte del Ministero o comunque dell'ottenimento in misura non sufficiente a soddisfare interamente la richiesta, il finanziamento non potrà essere concesso o nel secondo caso, potrà essere eventualmente, previo accordo con la banca, ridotto rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico della banca.

LEGENDA	
Ammortamento	è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.
Euribor (Euro interbank Offered Rate)	è il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell'Euribor (<i>Euribor Panel Steering Committee</i>), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento.

EuroIrs (Interest Rate Swap)	è il tasso <i>Swap</i> Euro pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà il finanziamento per tutta la sua durata.
Giorno Lavorativo	Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (<i>trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer</i>) è operativo.
Imposta sostitutiva	Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato.
Interessi di mora	Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento.
Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i Finanziamenti a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Risoluzione	Scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento.